

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**AVVOCATO BIANCA MAGARO'**

**HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 5/2020**

\*\*\*

In seguito alla segnalazione, a mezzo mail, del 29 Luglio 2020, pervenuta da parte della Procura Federale ai sensi dell'art 38 lett B) R.G., avente ad oggetto la denuncia proveniente dal Referente degli Ufficiali di Gara per la Regione Puglia, Sig. Filippo Scarpetta, inoltrata alla P.F. in data 27.7.2020, presa in visione in data 3.9.2020, è stato aperto il presente procedimento disciplinare a carico dei sigg.ri **ADRIANA CONSIGLIA PALOMBO, GIOVANNI MASTROVITO, MAURIZIO IANNO', LUIGI VINCENZO GRECO, MARCELLO PASSOFORTE E PIERANTONIO CAROVINI.**

La segnalazione consisteva in un'analitica relazione su fatti riguardanti la composizione della Giuria per il Concorso Tappa MIPAAF in Copertino (LE) in data 24/26 Luglio 2020 da parte del Sig. Filippo Scarpetta, il quale, già dal 10 Luglio 2020, aveva notato che, nella composizione della Giuria per il detto concorso, appariva un nominativo a lui non conosciuto , ovverosia quello della sig.ra ADRIANA CONSIGLIA PALOMBO e, contattato telefonicamente il Referente UdG per la Campania, sig. GIOVANNI MASTROVITO, veniva a conoscenza del fatto che trattavasi di soggetto in possesso di brevetto e con anzianità di nomina inferiore a sei mesi, pertanto non abilitato ad operare fuori regione.

Sulla base di tale informazione egli rendeva edotto immediatamente il segretario del concorso, sig. MAURIZIO IANNO', tuttavia, ancora in data 20.7.2020 la composizione della Giuria risultava la medesima, anzi, era stata integrata con l'inserimento di MARCELLO PASSOFORTE, il quale era anche presente in qualità di speaker del detto concorso. A questo punto il Sig. Scarpetta, con successiva telefonata al segretario di concorso, evidenziava nuovamente tale anomalia, aggiugendo che siccome i cavalli iscritti erano più di 175, la Giuria avrebbe dovuto prevedere quattro membri e solo così vi sarebbe potuta essere la presenza della sig.ra Palombo ( riporta in denuncia l'articolo 82.5 RNSO 2020).

In data 22.7.2020 il denunciante inviava una mail al Presidente di Giuria, sig. LUIGI VINCENZO GRECO, segnalando al medesimo le criticità ravvisate nella formazione della Giuria e le perplessità sull'inserimento della sig.ra Palombo, in assenza della nomina del quarto giudice, tuttavia a tale mail non ebbe risposta.

Il denunciante, quindi, rappresentava a questo Ufficio che per quanto gli constasse la sig.ra Palombo sarebbe stata presente per tutti e tre i giorni in Giuria e avesse svolto la funzione di speaker unicamente nella cat. C120, mentre per tutte le altre categorie tale funzione sarebbe stata svolta dal sig. Passoforte, e che inoltre, nella giornata di sabato, si sarebbero alternati tutti i componenti della Giuria, compreso il Presidente.

Il denunciante allegava copia della e-mail inviata al Presidente di Giuria sig. Greco in data 22.7.2020, copia delle iscrizioni al concorso e copia della stampa del programma del concorso, dal quale si evince che la composizione della Giuria era stata effettuata con la presenza della sig.ra Palombo quale Giudice e del sig. Passoforte sia quale Giudice, che quale speaker, e che i Giudici erano in numero di tre e che lo show director era il sig **Pierantonio Carovini**.

Sulla base di quanto segnalato e allo stato degli atti veniva aperto procedimento disciplinare a carico di **ADRIANA CONSIGLIA PALOMBO, GIOVANNI MASTROVITO, MAURIZIO IANNO', LUIGI VINCENZO GRECO, MARCELLO PASSOFORTE E PIERANTONIO CAROVINI**, e fissata la data per la pronuncia al 14.9.2020.

Nelle more, pervenivano memorie difensive da parte del Presidente Greco, del Sig. Iannò, del sig. Passoforte e del sig. Carovini, tuttavia, non essendovi la certezza della comunicazione al sig. Mastrovito e rilevato che la sigra Palombo aveva inviato solo in data 12 settembre una memoria sfornita di sottoscrizione, così come il Carovini, questo Giudice, a garanzia del diritto di difesa di tutti gli incolpati, rinviava la data della decisione al 23.9.2020, concedendo termine per le regolizzazioni formali e per una nuova notifica al Mastrovito.

Sia la sig.ra Palombo che il sig. Carovini hanno regolarizzato nelle more la loro memoria, sicchè questo Giudice può procedere nell'assumere la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dalla sintesi delle memorie pervenute da parte degli incolpati si evince con chiarezza che era ben noto a tutti e principalmente al Presidente Greco che la sig.ra Palombo non potesse far parte della Giuria del concorso in oggetto, non avendo ancora maturato i requisiti necessari, tuttavia, ciò che probabilmente ha sviato il denunciante è stata l'individuazione del numero di Giudici necessari in caso di concorsi con più di 175 binomi iscritti, ciò in quanto l'art 82.5 del R.N.S.O. 2020 prevede che la Giuria deve essere composta da almeno tre giudici più segretario di Giuria per ogni campo gara nel quale è previsto l'utilizzo nel programma di oltre 175 binomi iscritti.

Il denunciante sostiene, invece, che il numero dei giudici in tale fattispecie debba essere di quattro, più il segretario.

Nella manifestazione in oggetto erano iscritti oltre 175 binomi e la Giuria, alla fine delle varie informali pregresse consultazioni tra i soggetti interessati, risulta composta come hanno riferito tutti gli incolpati, ovverosia Passoforte /Collabolletta/Cesaro Giudici e Palombo segretario di Giuria/Speaker.

Questo Giudice deve, comunque, rilevare una discrepanza tra quanto affermato dal Presidente Greco nella sua memoria, ovverosia che la Palombo avrebbe svolto unicamente ruolo di Segretario di Giuria e Speaker, e quanto scritto nella sua *“Relazione del Presidente di Giuria”*, documento acquisito d’ufficio relativo alla gara, nel quale si legge, invece, che tale ruolo sarebbe stato svolto da Marcello Passoforte e non dalla Palombo.

Tale discrasia appare ascrivibile a un mero errore materiale, in quanto tutti i presenti sono stati concordi nell’affermare che la sig.ra Palombo non ha svolto mansioni di giuria nel detto concorso, allorquando, da parte del denunciante, su tale punto non si riscontrano prove certe, attesa la sua assenza alla manifestazione, ma solo illazioni oppure ipotesi basate su voci “de relato”.

Si ritiene, quindi, che la Giuria della manifestazione di cui trattasi sia stata regolarmente composta, nel senso di avere posto la sig.ra Palombo nell’unico ruolo che potesse legittimamente ricoprire attesi i requisiti in suo possesso.

**P.Q.M.**

Dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli incolpati,

**MANDA**

Alla Segreteria OdG per la pubblicazione e per la comunicazione a tutti gli interessati nei modi di cui al Regolamento vigente.

Roma, lì 23 settembre 2020

il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Bianca Magarò